

PROCEDURA PENALE

**LA REMISSIONE DI QUERELA
"PER FATTI CONCLUDENTI"**

Giudice di Pace di Milano, Penale, 27 gennaio 2009, n. 43, Giudice Zapparoli

Reato in generale - Reati procedibili a querela - Querelante - Citazione per l'udienza dibattimentale - Mancata comparizione - Remissione tacita di querela - Configurabilità

(C.p., art. 152)

In tema di reati procedibili a querela di parte, la perdurante assenza della persona offesa che non compaia in udienza neanche dopo il rinvio disposto dal giudice al fine di consentirne, in un secondo momento, la presenza può essere interpretato come remissione tacita di querela ai sensi dell'art. 152 c.p.

Il fatto

La sentenza in commento ricade su di un tema di notevole importanza ed impatto pratico nella quotidiana prassi degli uffici giudiziari italiani, tra l'altro oggetto, sino a poco tempo fa, di un contrasto in seno alla giurisprudenza di merito e di legittimità, solo di recente sopito (ma sul punto cfr. *infra*, Osservazioni conclusive) da un intervento a sezioni unite da parte della Suprema corte (Cass., sez. un., 30 ottobre 2008, n. 46088, Viele, in *CED*, rv. 241357).

La vicenda processuale può essere sinteticamente riassunta nel modo che segue: in un procedimento per lesioni e minacce avanti il giudice di pace, a fronte della mancata comparizione del querelante-persona offesa all'udienza dibattimentale, il giudice di pace ne disponeva l'ulteriore citazione ad una successiva udienza, con l'espresso avvertimento che la mancata presentazione anche a tale udienza sarebbe stata considerata alla stregua di una tacita remissione di querela ex art. 152 c.p.

A detta udienza, il giudice, verificata la regolarità della notifica al querelante e constatata la perdurante assenza, disponeva un ulteriore rinvio unicamente per permettere al difensore dell'imputato di munirsi di procura speciale ad accettare la remissione di querela, incom-

bente che veniva appunto espletato all'udienza successiva, in cui era finalmente emessa sentenza di non doversi procedere ex art. 529 c.p.p.

I motivi della decisione

La pronuncia in discorso poggia su una stringata motivazione.

In punto di fatto, essa colora in senso negativo la "pervicace" assenza al dibattimento del querelante-persona offesa, nonostante la notifica, una prima volta, della citazione a giudizio e, una seconda volta, ben più pregnante, dell'avviso di fissazione di una successiva udienza dibattimentale, con espresso avviso che la perdurante assenza sarebbe stata interpretata come remissione tacita di querela.

Sul versante giuridico, essa poggia su un precedente di legittimità, peraltro risalente, secondo cui «*l'omessa comparizione in udienza del querelante costituisce remissione tacita di querela nella ipotesi in cui essa sia stata preceduta dall'avvertimento, formulato dal giudice, che la sua assenza alla udienza successiva sarebbe stata interpretata in tal modo*» (Cass., sez. 5, 25 giugno 2001, n. 31963, Pompei, in *CED*, rv. 219714; per un commento, cfr. PICCIALLI, *Remissione di querela e mancata presentazione in udienza*, in *Corriere merito*, 2009, 201).

La posizione della giurisprudenza

Come avvertito in apertura al presente commento, la questione è ben nota nella giurisprudenza, soprattutto di merito, che da tempo va interrogandosi sulla possibilità di attribuire un qualche significato a quella che, nella prassi, è una evenienza abbastanza comune: un soggetto, dopo aver presentato una querela contro taluno, si disinteressa totalmente del suo prosieguo, non comparendo nemmeno nella successiva fase processuale.

Tale "assenza" può, in punto di fatto, assumere una pluralità di sfumature, come le varie opinioni giurisprudenziali non hanno mancato di sottolineare: è possibile una mancata comparizione per così dire "semplice" del querelante, a seguito della notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza; vi è poi una mancata comparizione "aggravata", che si ha ove l'avviso contenga anche l'avvertenza circa le conseguenze remissorie che deriveranno dall'assenza; è da ultimo possibile una mancata comparizione "ulteriormente aggravata", che si ha ove ad una (o più) mancata comparizione semplice faccia seguito una ag-

gravata (proprio come si è verificato nel caso di specie).

Inutile, peraltro, esaminare partitamente le risposte della giurisprudenza ad ogni singola possibilità.

La questione è infatti finalmente approdata al vaglio delle sezioni unite della Suprema corte, le quali hanno perentoriamente affermato che «*nel procedimento davanti al giudice di pace instaurato a seguito di citazione disposta dal P.M., ex art. 20 d. lgs. n. 274 del 2000, la mancata comparizione del querelante — pur previamente avvisato che la sua assenza sarebbe stata ritenuta concludente nel senso della remissione tacita della querela — non costituisce fatto incompatibile con la volontà di persistere nella stessa, sì da integrare la remissione tacita, ai sensi dell'art. 152, comma 2 c.p.*» (Cass., sez. un., 30 ottobre 2008 *cit.*). La vicenda processuale da cui trae origine il *dictum* della Corte è, tra l'altro, assai vicina a quella qui in esame: procedimento avanti il giudice di pace per reati di lesioni e di ingiuria; mancata comparizione del querelante, pur espressamente ammonito; pronuncia di sentenza di proscioglimento da parte del giudice ma successiva impugnazione da parte della Procura della Repubblica.

Osservazioni conclusive

Si ritiene di dover condividere l'insegnamento proveniente dalle sezioni unite, secondo le quali in nessun caso, nemmeno ove il querelante sia stato espressamente di ciò avvisato, la sua mancata comparizione all'udienza può essere dal giudice interpretata come volontà di remissione tacita di querela.

Le esigenze da cui scaturiscono orientamenti giurisprudenziali, quale quello di cui la presente pronuncia costituisce esempio, risultano perfettamente comprensibili dall'angolo prospettico della quotidiana prassi applicativa. L'enorme carico di lavoro gravante sugli uffici giudiziari, certamente anche penali; la sensazione, non rara, di una macchina giudiziaria che gira a vuoto, in processi con imputati spesso contumaci e persone offese ancor più spesso assenti; l'aggravante costituita, nel processo penale di pace, dal fatto che l'assenza del querelante impedisce al giudice di svolgere l'essenziale funzione conciliativa che l'ordinamento gli affida (cfr. art. 17, comma 1, lett. g) legge n. 468 del 1999, nonché art. 29 commi 4 e 5 d. lgs. n. 274 del 2000).

Ciò non può peraltro bastare.

PARTE PRIMA

Come giustamente sottolineano le sezioni unite, la remissione tacita, a norma dell'art. 152, comma 2, II° periodo c.p., può essere unicamente extraprocessuale, mentre il meccanismo estintivo attivato con notifica al querelante-persona offesa di un avviso da parte del giudice finirebbe col configurare una remissione tacita processuale.

Va anche ricordato che le cause di improcedibilità dell'azione penale per estinzione del reato (la remissione di querela estingue il reato) non possono che soggiacere al principio di legalità; viceversa, consentire che sia il giudice, mediante la notifica dell'avviso di fissazione d'udienza e del relativo avvertimento, a predeterminare tale effetto significherebbe, in definitiva, coniare una causa di estinzione del reato di matrice pretoria.

Del resto, ove il legislatore ha voluto attribuire un significato preciso alla mancata comparizione del querelante, lo ha fatto *expressis verbis*: segnatamente, in momenti ben scanditi del giudizio attivato con ricorso dalla persona offesa (artt. 28 e 30 d. lgs. n. 274 del 2000).

Il problema è che l'orientamento delle sezioni unite, pur come detto pienamente condivisibile, corre il rischio di scontrarsi con una cifra oscura di inosservanza piuttosto alta: non è azzardato prevedere prassi di merito ancora di senso opposto (e la sentenza in commento ne costituisce forse un esempio, benché non sia dato di capire quanto consapevole), in cui la sentenza di non doversi procedere, pur illegittimamente emessa, non verrà impugnata né dalla persona offesa, appunto assente, né tantomeno dalla pubblica accusa, anch'essa non meno sensibile del giudice ai vantaggi deflativi del meccanismo di remissione tacita.

Stefano Marcolini

Avvocato, Professore Aggregato in Diritto Processuale Penale - Università dell'Insubria